

**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE - EX ARTICOLO 50 DELLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -  
D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE TOMMASO FOTI, RECANTE " ISTITUZIONE DELLA GUIDA DEI  
RISTORANTI TIPICI DELL'EMILIA-ROMAGNA"**

**RELAZIONE**

**Colleghi Consiglieri! -**

L'unanime apprezzamento e, per certi versi, l'invidia che il mondo riserva alla cucina italiana non può, ne' deve, costituire occasione di vanto fine a se stesso, ma deve - invece e per contro - trovare anche nel legislatore, a partire da quello regionale, le forme più opportune di tutela e valorizzazione.

Al successo della detta cucina un contributo fondamentale, oltre all'abilità e alle capacità dei nostri cuochi, concorrono - in modo determinate - la qualità dei prodotti utilizzati e la riproposizione di ricette e piatti, a volte rivisitati, tramandati nel corso dei secoli e caratterizzati da specifiche presentazioni, in ragione delle aree geografiche di appartenenza.

Un ruolo importantissimo per l'apprezzamento della nostra cucina lo riveste la fitta rete di ristoranti tipici attivi su tutto il territorio nazionale che si caratterizzano per la riproposizione di piatti e prodotti legati ai territori in cui vengono offerti al consumatore. Il presente progetto di legge intende valorizzare e promuovere i detti ristoranti, veri e propri alfieri della cucina dei luoghi, attraverso l'iscrizione alla "Guida dei ristoranti tipici dell'Emilia-Romagna", riservata agli esercizi pubblici in possesso dei requisiti richiesti da un apposito Regolamento approvato dalla Giunta Regionale, che - previa richiesta dei titolari - si vedranno attribuito il marchio "ristorante (oppure, trattoria, o locanda, o osteria) tipico/a dell'Emilia-Romagna".

Il presente progetto di legge, costituito di cinque articoli, riserva al Regolamento approvato dalla Giunta Regionale le modalità di attuazione dello stesso.

## **Articolo 1**

(Finalità)

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione della ristorazione tradizionale e dell'enogastronomia emiliana-romagnola.

## **Articolo 2**

(Guida dei ristoranti tipici)

1. Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, con specifico regolamento da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione nella "Guida dei ristoranti tipici", avente la finalità di promuovere gli esercizi di ristorazione locale che, in ragione della tipicità dei prodotti offerti, della qualità del servizio e la professionalità del personale, favoriscono l'apprezzamento dell'enogastronomia emiliano-romagnola.

2. Il regolamento di cui al precedente comma, individua i parametri necessari per conseguire l'iscrizione nella "Guida dei ristoranti tipici", quali:

- a) la tipologia (trattoria, osteria, ristorante, locanda, etc) e le caratteristiche dei locali;
- b) l'organico della struttura;
- c) le caratteristiche del menù;
- d) il rispetto della tradizione delle ricette e l'indicazione degli ingredienti utilizzati;
- e) la provenienza e la qualità dei prodotti utilizzati.

## **Articolo 3**

(Marchio distintivo)

1. Agli esercizi iscritti alla "Guida dei ristoranti tipici" è rilasciato, a richiesta del titolare dell'attività, il marchio "Ristorante tipico dell'Emilia-Romagna", secondo le modalità indicate dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, che indica le forme attraverso le quali vengono esercitati i controlli per il rispetto delle disposizioni nello stesso contenute, delle norme di cui alla presente legge e di quelle vigenti in materia di somministrazione di alimento e bevande.

## **Articolo 4**

(Sanzioni)

1. Il Regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso di violazione dello stesso, delle disposizioni della presente legge, delle vigenti norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande, dispone l'esclusione o la sospensione dalla "Guida dei ristoranti tipici" in ragione della gravità delle violazioni accertate.